




---

COMUNITAS



## **Regolamento di previdenza**

Valido dal 1.1.2017

Vorsorgestiftung des Schweizerischen Gemeindeverbandes  
Fondation de prévoyance de l'Association des Communes Suisses  
Fondazione di previdenza dell'Associazione dei Comuni Svizzeri



<b>A Disposizioni generali e definizioni</b>	<b>7</b>
<b>1. Scopo e adesione</b>	<b>7</b>
Art. 1 Scopo	7
Art. 2 Membri	7
<b>2. Persone assicurate</b>	<b>7</b>
Art. 3 Persone assicurate	7
Art. 4 Esonero dalla previdenza	8
Art. 5 Previdenza facoltativa	8
<b>3. Inizio e fine della copertura assicurativa</b>	<b>9</b>
Art. 6 Inizio della previdenza	9
Art. 7 Iscrizione	9
Art. 8 Prestazioni di uscita	9
Art. 9 Diritto di consultazione	9
Art. 10 Capitali di previdenza derivanti da istituzioni di libero passaggio	9
Art. 11 Fine della previdenza e copertura successiva	10
Art. 12 Assicurazione individuale	10
<b>4. Altre definizioni</b>	<b>10</b>
Art. 13 Età determinante	10
Art. 14 Età ordinaria di pensionamento	10
Art. 15 Deroga all'età ordinaria di pensionamento	10
Art. 16 Pensionamento parziale	11
Art. 17 Salario annuo determinante	11
Art. 18 Modifiche del salario annuo	11
Art. 19 Salario annuo assicurato	11
<b>B Finanziamento</b>	<b>12</b>
<b>1. Principio</b>	<b>12</b>
Art. 20 Principio	12
<b>2. Equilibrio finanziario</b>	<b>12</b>
Art. 21 Verifica periodica	12
Art. 22 Copertura insufficiente	12

	<b>3. Contributi</b>	<b>13</b>
Art. 23	Contributi	13
Art. 24	Durata dell'obbligo di contribuzione	13
Art. 25	Esenzione dai contributi	14
Art. 26	Congedo non pagato	14
Art. 27	Riscossione dei contributi, interessi di mora	15
Art. 28	Spese amministrative	15
	<b>4. Riserve di contributi del datore di lavoro</b>	<b>15</b>
Art. 29	Riserve di contributi del datore di lavoro	15
Art. 30	Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione	15
Art. 31	Importo limite della riserva di contributi del datore di lavoro	16
	<b>5. Acquisto di prestazioni di previdenza</b>	<b>16</b>
Art. 32	Acquisti volontari	16
Art. 33	Limitazione degli acquisti volontari	17
Art. 33a	Riacquisto in seguito a divorzio	17
Art. 34	Acquisti per il pensionamento anticipato	17
	<b>C Prestazioni di previdenza</b>	<b>18</b>
	<b>1. Tipi di prestazioni</b>	<b>18</b>
Art. 35	Tipi di prestazioni	18
	<b>2. Prestazioni di vecchiaia</b>	<b>18</b>
Art. 36	Principio	18
Art. 37	Prelievo del capitale	18
Art. 37a	Rendita trasferita in seguito a divorzio	19
Art. 38	Prestazione di vecchiaia all'uscita	19
	<b>3. Avere di vecchiaia</b>	<b>19</b>
Art. 39	Ammontare della rendita	19
Art. 40	Avere di vecchiaia	19
Art. 41	Remunerazione dell'avere di vecchiaia	20
Art. 42	Rendita per figli di pensionati	20
Art. 43	Rendita transitoria AVS	20
Art. 44	Sostituzione della rendita di invalidità	21
	<b>4. Prestazioni di invalidità</b>	<b>21</b>
Art. 45	Rendita di invalidità	21

Art. 46	Ammontare della rendita	21
Art. 47	Inizio e fine dell'obbligo di prestazione	22
Art. 48	Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione contro l'invalidità	22
Art. 49	Mantenimento dell'avere di vecchiaia	23
Art. 50	Libero passaggio in caso di invalidità parziale	23
Art. 51	Rendita per figli di invalidi	23
	<b>5. Prestazioni per i superstiti</b>	<b>24</b>
Art. 52	Rendita per coniugi	24
Art. 53	Rendita per partner	24
Art. 54	Rendita per conviventi	24
Art. 55	Diritto a prestazioni per superstiti in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata	26
	<b>6. Disposizioni comuni per prestazioni per coniugi, partner e conviventi</b>	<b>26</b>
Art. 56	Riduzione della rendita	26
Art. 57	Indennità in capitale	27
Art. 58	Inizio e fine del diritto	27
	<b>7. Rendite per orfani</b>	<b>27</b>
Art. 59	Diritto	27
Art. 60	Durata della rendita	27
Art. 61	Ammontare della rendita	27
	<b>8. Capitale di decesso</b>	<b>28</b>
Art. 62	Requisiti	28
Art. 63	Persone beneficiarie	28
Art. 64	Ammontare	28
Art. 65	Capitale di decesso supplementare	28
	<b>D Disposizioni comuni per il versamento delle prestazioni</b>	<b>29</b>
	<b>1. Coordinamento con altre assicurazioni sociali</b>	<b>29</b>
Art. 66	Riduzione delle prestazioni per colpa grave	29
Art. 67	Riduzione per sovraindennizzo	29
Art. 68	Redditi conteggiabili	30
Art. 69	Obbligo di notifica	30

Art. 70	Prestazioni anticipate	31
Art. 71	Coordinamento con altri istituti di previdenza	31
	<b>2. Adeguamento delle rendite correnti all'evoluzione dei prezzi</b>	<b>31</b>
Art. 72	Rendite LPP	31
Art. 73	Altre rendite	31
	<b>3. Prestazioni di previdenza</b>	<b>31</b>
Art. 74	Principio della rendita	31
Art. 75	Indennità in capitale	32
Art. 76	Versamento delle prestazioni	32
Art. 77	Luogo di adempimento	32
Art. 78	Cessione e costituzione in pegno	32
Art. 79	Obbligo di prestazione anticipata	32
Art. 80	Surrogazione	32
Art. 81	Rimborso di prestazioni ricevute indebitamente	32
	<b>E Caso di libero passaggio</b>	<b>33</b>
	<b>1. Prestazione di uscita</b>	<b>33</b>
Art. 82	Diritto	33
Art. 83	Trasferimento e versamento della prestazione di libero passaggio	33
Art. 84	Rimborso	33
Art. 85	Mantenimento della previdenza sotto altra forma	34
Art. 86	Pagamento in contanti	34
Art. 87	Conteggio e informazione	34
	<b>2. Calcolo della prestazione di uscita</b>	<b>34</b>
Art. 88	Ammontare della prestazione di uscita	34
Art. 89	Diritto in caso di liquidazione parziale o totale	35
	<b>F Divorzio</b>	<b>35</b>
Art. 90	Compensazione della previdenza in caso di divorzio	35
Art. 90a	Compensazione della previdenza in caso di rendita di invalidità prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento	35
Art. 90b	Compensazione della previdenza in caso di rendite dopo l'età di pensionamento	36
Art. 90c	Altre disposizioni	36

<b>G</b>	<b>Promozione della proprietà di abitazioni</b>	<b>37</b>
	<b>1. Disposizioni generali</b>	<b>37</b>
Art. 91	Impiego dei capitali di previdenza per la proprietà di abitazioni	37
Art. 92	Impieghi ammessi	37
Art. 93	Proprietà di abitazioni autorizzate	38
Art. 94	Forme autorizzate di proprietà di abitazioni	38
Art. 95	Forme autorizzate di partecipazioni	38
Art. 96	Uso proprio	38
Art. 97	Consenso del coniuge	38
	<b>2. Prelievo anticipato</b>	<b>38</b>
Art. 98	Importo minimo	38
Art. 99	Importo massimo	39
Art. 100	Prelievo anticipato plurimo	39
Art. 101	Riduzione delle prestazioni di previdenza	39
Art. 102	Versamento del prelievo anticipato	39
Art. 103	Obbligo di rimborso	40
Art. 104	Rimborso facoltativo	40
Art. 105	Rimborso in caso di deprezzamento	40
Art. 106	Aumento del diritto alle prestazioni in caso di rimborso	41
Art. 107	Cambio della proprietà abitativa	41
	<b>3. Costituzione in pegno</b>	<b>41</b>
Art. 108	Condizioni e ammontare della costituzione in pegno	41
Art. 109	Comunicazione a Comunitas	42
Art. 110	Creditore pignoratizio	42
Art. 111	Realizzazione del pegno	42
	<b>4. Garanzia dello scopo di previdenza</b>	<b>42</b>
Art. 112	Restrizione del diritto di alienazione	42
Art. 113	Partecipazioni	43
	<b>5. Procedura</b>	<b>43</b>
Art. 114	Condizioni e prova	43
Art. 115	Informazione	43
Art. 116	Uscita; comunicazione al nuovo istituto di previdenza	44
Art. 117	Notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni	44
Art. 118	Spese	44

<b>H</b>	<b>Organizzazione</b>	<b>44</b>
	<b>1. Assemblea dei delegati</b>	<b>44</b>
Art. 119	Composizione	44
Art. 120	Compiti dell'assemblea dei delegati	44
Art. 121	Diritto di voto	45
Art. 122	Convocazione	45
Art. 123	Delibera	45
	<b>2. Consiglio di fondazione</b>	<b>45</b>
Art. 124	Composizione e durata del mandato	45
Art. 125	Competenza	46
<b>I</b>	<b>Disposizioni finali e transitorie</b>	<b>46</b>
	<b>1. Disposizioni finali e transitorie</b>	<b>46</b>
Art. 126	Obbligo del segreto	46
Art. 127	Obbligo di informazione e di notifica, comunicazione di informazioni	46
Art. 128	Protezione dei dati	47
Art. 129	Prescrizione dei diritti	47
Art. 130	Informazione delle persone assicurate	47
Art. 131	Conservazione di documenti relativi alla previdenza	47
Art. 132	Durata della conservazione	48
Art. 133	Vie legali e foro competente	48
Art. 134	Interpretazione	48
Art. 135	Lacune nel regolamento	49
Art. 136	Modifiche	49
Art. 137	Entrata in vigore	49
<b>Appendice I</b>	<b>Tabella avere di vecchiaia massimo</b>	
<b>Appendice II</b>	<b>Cifre di riferimento tecniche</b>	
<b>Appendice III</b>	<b>Spese di amministrazione (art. 28)</b>	



# A Disposizioni generali e definizioni

Sulla base dell'art. 2 cpv. 2 dell'atto di fondazione, il Consiglio di fondazione di Comunitas emana il presente regolamento di previdenza.

## 1. Scopo e adesione

### Art. 1 Scopo

- <sup>1</sup> Comunitas Fondazione di previdenza (di seguito Comunitas) assicura, quale istituto di previdenza con prestazioni integrate gestita secondo il primato dei contributi, come minimo le prestazioni previste dalla LPP e dalle relative disposizioni di esecuzione.
- <sup>2</sup> Le prestazioni minime conformemente alla LPP sono garantite in ogni caso. Comunitas gestisce i conti di vecchiaia ai sensi della LPP sotto forma di conto testimone.

### Art. 2 Membri

- <sup>1</sup> La condizione per l'ammissione a Comunitas è l'appartenenza dei comuni e delle istituzioni affiliate all'Associazione dei Comuni Svizzeri.
- <sup>2</sup> L'affiliazione dei comuni e delle istituzioni avviene sulla base di una convenzione di affiliazione in cui sono stabiliti i piani previdenziali scelti.
- <sup>3</sup> Comunitas è tenuta su richiesta a mettere a conoscenza l'autorità di vigilanza delle disdette delle convenzioni di affiliazione.

## 2. Persone assicurate

### Art. 3 Persone assicurate

- <sup>1</sup> Nel quadro di Comunitas, il membro è tenuto ad assoggettare obbligatoriamente tutti i propri dipendenti alla previdenza ai sensi del presente regolamento se il loro salario annuo supera la soglia di entrata prevista dalla LPP e se hanno compiuto il 17° anno di età. Di seguito questi dipendenti sono denominati «persone assicurate». Essi mantengono questo status anche come beneficiari di rendite.
- <sup>2</sup> In caso di piani previdenziali differenti, d'intesa con le persone assicurate il membro è tenuto a stabilire delle categorie di assicurati in base a criteri oggettivi.

#### **Art. 4 Esonero dalla previdenza**

- <sup>1</sup> Sono possibili esoneri dall'obbligo di affiliazione se la cerchia delle persone non assicurate presso Comunitas viene definita in base a criteri oggettivi.
- <sup>2</sup> I seguenti dipendenti sono esonerati dall'assoggettamento obbligatorio alla previdenza ai sensi del presente regolamento:
  - a) i dipendenti che ai sensi dell'Al sono invalidi almeno al 70% e le persone per le quali il rapporto di assicurazione viene prorogato provvisoriamente in base all'art. 26a LPP;
  - b) i dipendenti con un contratto di lavoro di durata determinata non superiore a tre mesi;
  - c) i dipendenti che svolgono un'occupazione secondaria presso un datore di lavoro e sono già assicurati obbligatoriamente altrove per un'attività lucrativa principale o svolgono un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
  - d) i dipendenti che non lavorano in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta prevedibilmente un carattere durevole e che sono sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che richiedano l'esonero dall'entrata in Comunitas.
- <sup>3</sup> Se il rapporto di lavoro ai sensi della lettera b) viene prolungato oltre la durata di tre mesi, il dipendente deve essere assoggettato obbligatoriamente alla previdenza ai sensi del presente regolamento a partire dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento. In caso di più assunzioni consecutive presso lo stesso datore di lavoro con una durata complessiva superiore a 3 mesi, il dipendente deve essere assicurato a partire dal 4° mese lavorativo, a condizione che nessuna delle interruzioni tra i contratti di lavoro sia superiore a 3 mesi.

#### **Art. 5 Previdenza facoltativa**

- <sup>1</sup> I dipendenti assunti presso più datori di lavoro e il cui salario annuo complessivo supera l'importo minimo previsto dalla LPP possono farsi assicurare facoltativamente presso Comunitas d'intesa con i datori di lavoro interessati.
- <sup>2</sup> I dipendenti che non soggiacciono al regime obbligatorio possono, d'intesa con il membro, farsi assicurare facoltativamente nei limiti delle disposizioni di legge.

### **3. Inizio e fine della copertura assicurativa**

#### **Art. 6 Inizio della previdenza**

<sup>1</sup> La previdenza ai sensi del presente regolamento inizia il giorno in cui la persona assicurata inizia o avrebbe dovuto iniziare l'attività in virtù dell'assunzione, in ogni caso però nel momento in cui si avvia al lavoro.

<sup>2</sup> La previdenza per i rischi di decesso e invalidità inizia non prima del 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. La previdenza di vecchiaia inizia non prima del 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età.

#### **Art. 7 Iscrizione**

L'iscrizione della persona assicurata avviene tramite il membro.

#### **Art. 8 Prestazioni di uscita**

<sup>1</sup> Le prestazioni di uscita provenienti da precedenti rapporti di previdenza o assegnate in seguito a divorzio devono essere apportate a Comunitas e vengono accreditate all'avere di vecchiaia individuale della persona assicurata come versamento.

<sup>2</sup> La limitazione in base alla scala degli acquisti riportata in appendice non si applica all'apporto di prestazioni di uscita di precedenti rapporti previdenziali.

<sup>3</sup> La prestazione di uscita trasferita in seguito a divorzio viene accreditata all'avere obbligatorio e agli altri averi proporzionalmente al rapporto secondo cui è stata addebitata al coniuge debitore.

#### **Art. 9 Diritto di consultazione**

La persona assicurata deve consentire a Comunitas di consultare i conteggi della prestazione di uscita proveniente dal rapporto di previdenza anteriore.

#### **Art. 10 Capitali di previdenza derivanti da istituzioni di libero passaggio**

<sup>1</sup> I capitali di previdenza derivanti da istituti di libero passaggio devono essere apportati a Comunitas e vengono accreditati all'avere di vecchiaia individuale della persona assicurata come versamento.

<sup>2</sup> La limitazione in base alla scala degli acquisti riportata in appendice non si applica all'apporto di capitali di previdenza derivanti da istituti di libero passaggio.

<sup>3</sup> La persona assicurata è tenuta a comunicare l'entrata in Comunitas all'istituto di libero passaggio. Inoltre deve comunicare a Comunitas i precedenti istituti di libero passaggio e la relativa forma della copertura di previdenza.

**Art. 11 Fine della previdenza e copertura successiva**

<sup>1</sup> Il rapporto previdenziale termina con la risoluzione del rapporto di lavoro della persona assicurata.

<sup>2</sup> La persona assicurata uscente rimane assicurata per un mese presso Comunitas per le prestazioni in caso di decesso e invalidità. Se la persona assicurata inizia un nuovo rapporto di lavoro prima di questo termine, è competente il nuovo istituto di previdenza. Per la copertura di previdenza accordata dopo la conclusione del rapporto di previdenza non deve essere versato alcun contributo di rischio.

**Art. 12 Assicurazione individuale**

Le persone assicurate che escono del tutto o parzialmente da Comunitas e non vengono affiliate ad un nuovo istituto di previdenza possono, in accordo con Comunitas, mantenere la loro assicurazione per una durata massima di 2 anni. Il Consiglio di fondazione emana delle istruzioni speciali.

#### **4. Altre definizioni**

**Art. 13 Età determinante**

L'età determinante ai fini dei calcoli e per l'assoggettamento alla previdenza per la vecchiaia corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

**Art. 14 Età ordinaria di pensionamento**

L'età ordinaria di pensionamento regolamentare è raggiunta il primo giorno del mese che segue il compimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS.

**Art. 15 Deroga all'età ordinaria di pensionamento**

<sup>1</sup> Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal primo giorno del mese che segue il compimento del 58° anno di età.

<sup>2</sup> Il pensionamento può essere differito al massimo fino al primo giorno del mese che segue il compimento del 70° anno di età.

**Art. 16 Pensionamento parziale**

D'intesa con il membro, la persona assicurata ha la possibilità di farsi pensionare per una parte del suo rapporto di lavoro. L'assicurazione può essere proseguita conformemente all'art. 12.

**Art. 17 Salario annuo determinante**

<sup>1</sup> Il salario annuo determinante corrisponde al salario annuo ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) concordato il 1° gennaio di un anno o all'inizio del rapporto di lavoro. Se un dipendente è occupato presso il datore di lavoro per un periodo inferiore ad un anno, si considera come salario annuo il salario che il dipendente avrebbe percepito per un anno intero di occupazione.

<sup>2</sup> In caso di forti oscillazioni del grado di occupazione o dell'ammontare del reddito, il salario annuo determinante può essere determinato in modo forfetario in base al salario medio della categoria corrispondente professionale.

<sup>3</sup> Salvo indicazioni diverse nel piano di previdenza, per il calcolo del salario annuo non vengono considerati:

- componenti salariali percepite presso altri datori di lavoro e
- indennità dovute solo saltuariamente e componenti salariali.

**Art. 18 Modifiche del salario annuo**

Le modifiche del salario annuo vengono prese in considerazione dal 1° gennaio. In caso di una modifica nel corso dell'anno pari ad almeno il 10% del precedente salario annuo determinante, l'adeguamento può essere effettuato nel corso dell'anno.

**Art. 19 Salario annuo assicurato**

<sup>1</sup> Il salario assicurato non può essere più elevato del salario annuo AVS e viene stabilito nel piano previdenziale tenendo conto della deduzione di coordinamento.

<sup>2</sup> Se il salario annuo determinante di una persona assicurata diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio o motivi simili, il salario assicurato fino a quel momento rimane valido almeno finché sussiste l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario. La persona assicurata può tuttavia chiedere la riduzione del salario assicurato.

<sup>3</sup> Se il salario di una persona assicurata si riduce dopo il compimento del 58° anno di età di non oltre la metà, essa può mantenere la previdenza per il salario assicurato fino a quel momento al massimo fino all'età di pensionamento ordinaria prevista dal regolamento.

## **B Finanziamento**

### **1. Principio**

#### **Art. 20 Principio**

Le prestazioni di previdenza vengono finanziate con le prestazioni di uscita apportate e i versamenti effettuati nonché con i contributi annui del membro e delle persone assicurate e con i rendimenti del patrimonio.

### **2. Equilibrio finanziario**

#### **Art. 21 Verifica periodica**

<sup>1</sup> La situazione finanziaria di Comunitas viene controllata periodicamente in base a principi attuariali da parte di un perito in materia di previdenza professionale riconosciuto. Il Consiglio di fondazione provvede ad informare sul risultato di questa verifica nella relazione di esercizio.

<sup>2</sup> Se dalla verifica periodica effettuata dal perito in materia di previdenza professionale riconosciuto risulta che Comunitas non può far fronte ai propri impegni, il Consiglio di fondazione deve prendere i provvedimenti necessari. Le prestazioni assicurative e il loro finanziamento devono essere regolati in modo tale che l'equilibrio finanziario venga nuovamente ristabilito.

#### **Art. 22 Copertura insufficiente**

<sup>1</sup> In caso di copertura insufficiente ai sensi della LPP, d'intesa con il perito in materia di previdenza professionale il Consiglio di fondazione adotta le misure necessarie. In particolare può adeguare la remunerazione degli averi di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni. Per questi adeguamenti deve osservare il principio della proporzionalità.

<sup>2</sup> Se altre misure non consentono di raggiungere l'obiettivo, il Consiglio di fondazione può in particolare:

- riscuotere dai datori di lavori affiliati e dagli assicurati contributi per il risanamento della copertura insufficiente; il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi dei suoi assicurati; i contributi di risanamento non possono superare il 15% del salario assicurato.
- riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo per il risanamento della copertura insufficiente. La riscossione del contributo avviene mediante compensazione con le rendite correnti. Il contributo può essere prelevato solo sulla parte delle rendite correnti che negli ultimi dieci anni prima

dell'introduzione di questa misura è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari. Il contributo non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, decesso e invalidità. L'ammontare delle rendite alla nascita del diritto alla rendita rimane garantita in ogni caso.

- <sup>3</sup> Se le misure menzionate si rivelano insufficienti, il Consiglio di fondazione può applicare durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, un tasso di interesse inferiore a quello minimo previsto dalla LPP. La riduzione del tasso di interesse non può essere superiore allo 0.5%.

### **3. Contributi**

#### **Art. 23 Contributi**

- <sup>1</sup> Vengono riscossi i seguenti contributi:
- contributi ordinari (contributi di risparmio e di rischio);
  - contributi di risparmio supplementari;
  - contributi per congedo non pagato;
  - contributi di risanamento se necessario.
- <sup>2</sup> L'ammontare dei contributi del membro e delle persone assicurate viene stabilito nel piano di previdenza.
- <sup>3</sup> I contributi per il mantenimento dell'assicurazione per il salario precedente ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 devono essere versati interamente dai dipendenti. La fattura viene emessa tramite il datore di lavoro.
- <sup>4</sup> Su decisione del Consiglio di fondazione le aliquote di contribuzione possono essere adeguate in qualsiasi momento ad un'eventuale cambiamento delle esigenze attuariali.

#### **Art. 24 Durata dell'obbligo di contribuzione**

- <sup>1</sup> L'obbligo di contribuzione per la persona assicurata e il membro inizia con l'assoggettamento della persona assicurata alla previdenza ai sensi del presente regolamento e dura fino al termine del rapporto previdenziale o fino al decesso della persona assicurata, tuttavia non oltre l'inizio della rendita di vecchiaia.
- <sup>2</sup> In caso di entrate entro il 15° giorno del mese i contributi devono essere versati per l'intero mese. Per le entrate dopo il 15° giorno del mese, i contributi sono dovuti a partire dal mese successivo.

## **Art. 25 Esenzione dai contributi**

- <sup>1</sup> Per il periodo in cui una persona assicurata ha diritto a una rendita di invalidità conformemente al presente regolamento, è esonerata dall'obbligo di contribuzione nella misura corrispondente al diritto alla rendita. L'esenzione dall'obbligo di contribuzione si applica anche se a causa di una soprassicurazione non viene versata una rendita di Comunitas, ma rendite di invalidità conformemente alla LAINF (Legge sull'assicurazione contro gli infortuni) o alla LAM (Legge sull'assicurazione militare) e il grado di incapacità al lavoro risulta pari ad almeno il 40%. I contributi mancanti sono a carico di Comunitas.
- <sup>2</sup> L'esenzione dal pagamento dei contributi inizia dopo un termine di attesa di tre mesi. La condizione è un'incapacità al lavoro temporanea o permanente di almeno il 40%. I diversi periodi di incapacità al lavoro compresi in un anno civile dovuti alla stessa causa vengono sommati. Se si presenta una nuova causa, il periodo di attesa inizia nuovamente a decorrere.
- <sup>3</sup> Fino all'accertamento dell'invalidità ai sensi dell'art. 45, l'esenzione dai contributi avviene solo provvisoriamente e viene concessa sulla base dei conteggi dell'indennità giornaliera di un'assicurazione malattia o infortuni o sulla base di un certificato medico. Se in un secondo tempo dovesse risultare che il grado di invalidità disposto dall'AI differisce dal grado di incapacità al lavoro preso in considerazione per l'accredito dei contributi, l'esenzione dai contributi viene corretta con effetto retroattivo. Se il grado di incapacità al lavoro si modifica dopo l'inizio del diritto all'esenzione dai contributi, l'esenzione dai contributi viene adeguata in maniera corrispondente. I contributi dovuti dalla persona assicurata possono essere compensati con le prestazioni di rendita.
- <sup>4</sup> L'esenzione dai contributi termina in caso di riacquisto della capacità lavorativa, di incapacità al lavoro inferiore al 40%, di estinzione del diritto a una rendita di invalidità dell'assicurazione per l'invalidità (AI) o di decesso, tuttavia al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.
- <sup>5</sup> Non sussiste alcun diritto all'esenzione dai contributi per il periodo in cui viene percepita un'indennità di maternità.

## **Art. 26 Congedo non pagato**

- <sup>1</sup> In caso di congedo non pagato di una persona assicurata possono essere mantenuti a scelta l'intera copertura assicurativa o il solo rischio di decesso e invalidità. La copertura assicurativa in caso di congedo non pagato può essere mantenuta per un massimo di 24 mesi.



<sup>2</sup> In caso di interruzioni fino a due mesi, il mantenimento della copertura assicurativa è possibile solo se tutti i contributi conformemente al piano di previdenza continuano ad essere versati.

<sup>3</sup> I contributi conformemente alla protezione assicurativa scelta vengono riscossi dal datore di lavoro.

#### **Art. 27 Riscossione dei contributi, interessi di mora**

<sup>1</sup> Il membro deve a Comunitas il totale dei contributi dei dipendenti e dei propri contributi. I contributi vengono riscossi anticipatamente a scadenza trimestrale.

<sup>2</sup> Per i contributi non pagati puntualmente sono dovuti a Comunitas degli interessi di mora.

#### **Art. 28 Spese amministrative**

Le spese amministrative sono per principio a carico di Comunitas. Il diretto interessato deve tuttavia rimborsare separatamente le spese amministrative per particolari pratiche e per il prelievo anticipato PPA. Il Consiglio di fondazione regola i relativi dettagli nell'allegato.

### **4. Riserve di contributi del datore di lavoro**

#### **Art. 29 Riserve di contributi del datore di lavoro**

I contributi dei membri devono provenire dai loro fondi propri o da riserve di contributi alimentate da loro stessi previamente a tal fine e conteggiate separatamente per ogni singolo datore di lavoro.

#### **Art. 30 Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione**

<sup>1</sup> In caso di copertura insufficiente, i membri sono autorizzati ad effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di «riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione», nonché a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei loro contributi. Tali versamenti non devono superare l'importo scoperto e non maturano interessi. Non possono essere né utilizzati per prestazioni, né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo.

<sup>2</sup> Una volta che la copertura insufficiente è stata interamente sanata, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione deve essere sciolta e trasferita nella riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro.

<sup>3</sup> Non è possibile uno scioglimento parziale anticipato.

### **Art. 31 Importo limite della riserva di contributi del datore di lavoro**

Se dopo il trasferimento della riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione le riserve di contributi ordinarie del datore di lavoro superano il quintuplo del suo contributo annuo, l'importo eccedente deve essere computato in modo continuo con i crediti da contributi o con altri crediti di Comunitas nei confronti del membro. Anche i contributi volontari del membro devono essere prelevati da queste riserve, fino al raggiungimento dell'importo limite menzionato.

## **5. Acquisto di prestazioni di previdenza**

### **Art. 32 Acquisti volontari**

- <sup>1</sup> Se una persona assicurata ha superato l'età di 25 anni oppure ha superato l'età di 17 anni ed ha un piano di previdenza, essa, ovvero il membro, può aumentare in qualsiasi momento il suo avere di vecchiaia effettuando un versamento supplementare fino a concorrenza di un importo massimo. L'acquisto è possibile fino al pensionamento.
- <sup>2</sup> L'importo massimo di acquisto si ottiene dalla differenza tra l'avere di vecchiaia disponibile al momento dell'acquisto e l'avere di vecchiaia massimo accumulabile. L'avere di vecchiaia massimo accumulabile è riportato in appendice.
- <sup>3</sup> L'ammontare massimo della somma di acquisto si riduce dell'avere del pilastro 3a nella misura in cui questo avere supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dal compimento del 24° anno di età della persona assicurata (conformemente all'art. 7, cpv. 1, lettera a, dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute OPP3). Gli interessi sono calcolati in base al tasso di interesse minimo LPP applicabile per gli anni corrispondenti. Se una persona assicurata dispone di un avere di libero passaggio che non ha dovuto trasferire in un istituto di previdenza ai sensi degli art. 3 e art. 4, cpv. 2<sup>bis</sup> LFLP, l'ammontare massimo della somma di acquisto si riduce di questo importo. Prima dell'acquisto previsto, la persona assicurata è tenuta a presentare i documenti e gli attestati richiesti da Comunitas.
- <sup>4</sup> Per le persone assicurate provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate ad un istituto di previdenza in Svizzera, durante i primi 5 anni dell'assoggettamento alla LPP la somma di acquisto annua non deve superare il 20% del salario assicurato.

### **Art. 33 Limitazione degli acquisti volontari**

- <sup>1</sup> Le prestazioni risultanti da acquisti non possono essere percepite sotto forma di capitale nei tre anni successivi.
- <sup>2</sup> Possono essere effettuati acquisti volontari solo dopo che sono stati rimborsati tutti i prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione.
- <sup>3</sup> Nei casi in cui il rimborso del prelievo anticipato non sia più consentito, gli acquisti sono ammessi nella misura in cui, aggiunti al prelievo anticipato e all'avere di vecchiaia disponibile, non superino l'avere di vecchiaia massimo accumulabile.

### **Art. 33a Riacquisto in seguito a divorzio**

- <sup>1</sup> Un riacquisto in seguito a divorzio è possibile alle stesse condizioni di un acquisto volontario. Non è tuttavia previsto alcun importo massimo.
- <sup>2</sup> I contributi riversati vengono assegnati proporzionalmente nello stesso rapporto come nel caso dell'addebito in seguito a divorzio (art. 22c cpv. 2 LFLP) all'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP (regime obbligatorio) e agli altri averi previdenziali.
- <sup>3</sup> Non sussiste alcun diritto al riacquisto dopo il trasferimento di un importo ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC.

### **Art. 34 Acquisti per il pensionamento anticipato**

- <sup>1</sup> Prima che subentri un caso di previdenza e dopo aver acquistato le prestazioni massime secondo il regolamento, la persona assicurata può effettuare degli acquisti supplementari per compensare la riduzione delle prestazioni conseguente al pensionamento anticipato.
- <sup>2</sup> L'acquisto massimo effettuabile per compensare la riduzione delle prestazioni in caso di pensionamento anticipato corrisponde
  - alla somma dei contributi di risparmio, senza interessi, che dovrebbero essere versati negli ultimi sette anni precedenti l'età di pensionamento ordinaria;
  - aumentata della somma delle rendite transitorie AVS percepibili.
- <sup>3</sup> Devono essere computati conformemente alle disposizioni di legge gli averi del pilastro 3a derivanti da un'attività lucrativa indipendente, gli averi di libero passaggio che non hanno dovuto essere trasferiti in Comunitas e gli averi di vecchiaia che superano l'importo massimo dell'avere di vecchiaia. Prima dell'acquisto previsto, la persona assicurata è tenuta a presentare i documenti e gli attestati richiesti da Comunitas.

<sup>4</sup> Se la persona assicurata ha effettuato degli acquisti per compensare la riduzione delle prestazioni in caso di pensionamento anticipato, ma non va in pensione anticipatamente, a partire dal raggiungimento dell'età di pensionamento più bassa consentita non possono più essere riscossi contributi di risparmio finché l'aveve di vecchiaia disponibile risulta superiore all'aveve di vecchiaia massimo accumulabile.

## **C      Prestazioni di previdenza**

### **1. Tipi di prestazioni**

#### **Art. 35    Tipi di prestazioni**

Le prestazioni di Comunitas comprendono:

- rendite di vecchiaia integrate da rendite per figli di pensionati o indennità in capitale, rendite transitorie AVS;
- rendite di invalidità, integrate con rendite per figli di invalidi;
- rendite per coniugi e per orfani o indennità in capitale;
- prestazioni al partner e al coniuge divorziato;
- capitale di decesso.

### **2. Prestazioni di vecchiaia**

#### **Art. 36    Principio**

Al raggiungimento dell'età di pensionamento prevista dalla legge o dal regolamento (vedi art. 14 e art. 15), la persona assicurata ha diritto ad una rendita di vecchiaia a vita.

#### **Art. 37    Prelievo del capitale**

<sup>1</sup> La persona assicurata ha, con riserva dell'art. 44, la possibilità di chiedere al posto della rendita di vecchiaia un prelievo completo o parziale del capitale.

<sup>2</sup> Le prestazioni per i superstiti coassurate sono incluse nel prelievo del capitale e un successivo obbligo di prestazione in caso di decesso del beneficiario della rendita viene meno nella misura del capitale percepito.

<sup>3</sup> La persona assicurata deve richiedere il prelievo del capitale al più tardi tre mesi prima del pensionamento, inviando a Comunitas una richiesta scritta controfirmata dall'eventuale coniuge. Il consenso del coniuge deve

essere documentato conformemente alle disposizioni di Comunitas ed eventualmente autenticato.

<sup>4</sup> La dichiarazione non può essere revocata in un secondo tempo.

**Art. 37a Rendita trasferita in seguito a divorzio**

Le disposizioni dell'art. 36 e art. 37 del regolamento si applicano anche nel caso di una rendita da trasferire in seguito a divorzio.

**Art. 38 Prestazione di vecchiaia all'uscita**

Se dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento previsto dal regolamento o dalla legge una persona assicurata mantiene un'attività lucrativa oppure percepisce prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, ma esce da Comunitas, può scegliere tra il versamento della prestazione di uscita e le prestazioni di vecchiaia. Se la persona assicurata non esercita un'attività lucrativa e non percepisce alcuna indennità di disoccupazione, con riserva del mantenimento dell'assicurazione (art. 12) è possibile solo il versamento delle prestazioni di vecchiaia.

### **3. Avere di vecchiaia**

**Art. 39 Ammontare della rendita**

<sup>1</sup> L'ammontare della rendita di vecchiaia dipende dall' avere di vecchiaia disponibile per la persona assicurata al raggiungimento dell'età di pensionamento e dall'aliquota di conversione valida in quel momento.

<sup>2</sup> Le aliquote di conversione attualmente valide per le diverse età di pensionamento sono riportate in appendice. Le aliquote di conversione vengono adeguate in maniera corrispondente all'evolversi della situazione e non sono garantite.

**Art. 40 Avere di vecchiaia**

Per ogni persona assicurata viene gestito un conto di risparmio individuale dal quale risulta l' avere di vecchiaia. Quest'ultimo è costituito

- dalle prestazioni di libero passaggio apportate dalla persona assicurata;
- da ulteriori versamenti effettuati (somme di acquisto);
- dai contributi di risparmio (accrediti di vecchiaia conformemente al piano di previdenza);
- dagli interessi versati sugli accrediti di vecchiaia.
- dai rimborsi di prelievi anticipati ai sensi dell'articolo 30d capoverso 6;
- dagli importi che sono stati trasferiti e accreditati nell'ambito di una compensazione della previdenza ai sensi dell'articolo 22c capoverso 2 LFLP;

- agli importi che sono stati accreditati nell'ambito di un riacquisto ai sensi dell'articolo 22d capoverso 1 LFLP.

#### **Art. 41 Remunerazione dell'avere di vecchiaia**

- <sup>1</sup> Il tasso di interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia viene fissato ogni anno dal Consiglio di fondazione in base alla situazione finanziaria di Comunitas.
- <sup>2</sup> Gli interessi vengono versati di volta in volta sul saldo dell'avere di vecchiaia alla fine dell'anno precedente.
- <sup>3</sup> Per i calcoli effettuati nel corso dell'anno civile si considerano gli interessi pro rata temporis.
- <sup>4</sup> Sui contributi di risparmio versati nell'anno del conteggio non vengono corrisposti interessi.

#### **Art. 42 Rendita per figli di pensionati**

La persona assicurata cui spetta una rendita di vecchiaia ha diritto ad una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che alla sua morte potrebbe pretendere una rendita per orfani. L'ammontare della rendita per figli è fissata nel piano di previdenza.

#### **Art. 43 Rendita transitoria AVS**

- <sup>1</sup> La persona assicurata può richiedere una rendita transitoria AVS, fino all'importo massimo della rendita massima di vecchiaia AVS, che viene portata in detrazione dai suoi futuri diritti di rendita. In questo caso la rendita di vecchiaia annua viene ridotta immediatamente. La riduzione viene calcolata moltiplicando la somma delle rendite transitorie da percepire per l'aliquota di conversione all'età di pensionamento AVS effettiva. L'aliquota di conversione corrispondente è riportata in appendice.
- <sup>2</sup> In caso di decesso della persona assicurata durante il periodo della rendita transitoria AVS, la rendita non percepita viene accreditata alla successiva rendita per coniugi | conviventi.
- <sup>3</sup> La riduzione non deve diminuire il diritto alla rendita di oltre un terzo. All'occorrenza la rendita transitoria viene ridotta in misura corrispondente. In caso di prelievo dell'intero capitale non può essere percepita una rendita transitoria.
- <sup>4</sup> Il membro può prevedere che in caso di pensionamento anticipato le persone assicurate abbiano diritto ad una rendita transitoria AVS fino all'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LAVS. Se il membro finanzia

interamente il valore attuale della rendita transitoria, non è prevista alcuna riduzione della rendita di vecchiaia; in caso di finanziamento parziale è prevista solo una riduzione proporzionale della rendita di vecchiaia. I dettagli sono fissati nel piano di previdenza.

<sup>5</sup> Le rendite transitorie non vengono trasferite. Le rendite trasferite a Comunitas non danno diritto a rendite transitorie.

#### **Art. 44 Sostituzione della rendita di invalidità**

Nel caso dei beneficiari di rendite di invalidità, al raggiungimento dell'età ordinaria AVS la rendita di invalidità versata viene sostituita da una rendita di vecchiaia a vita conformemente all'art. 36.

### **4. Prestazioni di invalidità**

#### **Art. 45 Rendita di invalidità**

<sup>1</sup> Hanno diritto ad una rendita di invalidità le persone assicurate che prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario o anticipato risultano invalide per almeno il 40% secondo l'assicurazione per l'invalidità (AI) e che al subentrare dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha condotto all'invalidità, sottostavano alla previdenza di Comunitas.

<sup>2</sup> Hanno diritto a rendite di invalidità anche le persone assicurate che:

- in seguito ad un'infermità congenita presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20% e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa e sottostavano alla previdenza di Comunitas quando l'incapacità lavorativa, la cui causa ha condotto all'invalidità, si è aggravata raggiungendo almeno il 40%;
- sono diventate invalide quando erano minorenni (art. 8, cpv. 2 LPGA), presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20% e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa e sottostavano alla previdenza di Comunitas quando l'incapacità lavorativa, la cui causa ha condotto all'invalidità, si è aggravata raggiungendo almeno il 40%.

#### **Art. 46 Ammontare della rendita**

<sup>1</sup> L'ammontare della rendita di invalidità intera è riportato nel piano di previdenza:

- l'ammontare della rendita di invalidità viene adeguato se nel caso di una compensazione della previdenza viene trasferito un importo ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC. La riduzione avviene in quei piani di previdenza in cui la rendita di invalidità è stabilita sulla base dell'avere di vecchiaia conformemente alle disposizioni dell'art. 19 OPP2.

- <sup>2</sup> L'ammontare della rendita viene stabilito in relazione al grado di invalidità che corrisponde a quello stabilito dall'assicurazione per l'invalidità (AI). Per i diversi gradi di invalidità spettano i seguenti diritti:
- grado AI inferiore al 40%: nessun diritto;
  - grado AI pari almeno al 40%: diritto ad un quarto di rendita;
  - grado AI pari almeno al 50%: diritto ad una mezza rendita;
  - grado AI pari almeno al 60%: diritto a tre quarti di rendita;
  - grado AI pari almeno al 70%: diritto ad una rendita intera.

#### **Art. 47 Inizio e fine dell'obbligo di prestazione**

- <sup>1</sup> L'obbligo di prestazione di Comunitas comincia nel momento in cui ha inizio l'obbligo di prestazione dell'AI, tuttavia non prima della cessazione del pagamento del salario intero o della prestazione sostitutiva del salario (indennità giornaliera per malattia o infortunio pari ad almeno l'80% del salario perso, cofinanziate per almeno la metà dal datore di lavoro).
- <sup>2</sup> L'obbligo di prestazione termina quando il grado dell'incapacità al guadagno è inferiore al 40%, comunque al più tardi all'insorgere del caso di previdenza per vecchiaia o del decesso della persona assicurata prima di tale data.

#### **Art. 48 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione contro l'invalidità**

- <sup>1</sup> Se la rendita dell'assicurazione contro l'invalidità viene ridotta dopo la diminuzione del grado di invalidità o soppressa, la persona assicurata rimane assicurata per la durata di tre anni alle stesse condizioni, sempre che prima della riduzione o soppressione della rendita abbia partecipato a provvedimenti di reinserimenti ai sensi dell'art. 8a LAI o la rendita sia stata ridotta o soppressa a causa della ripresa di un'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.
- <sup>2</sup> La copertura assicurativa e il diritto alla prestazione vengono mantenuti finché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria ai sensi dell'art. 32 LAI.
- <sup>3</sup> Durante la proroga del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, Comunitas riduce la rendita di invalidità in misura corrispondente al grado di invalidità ridotto della persona assicurata, tuttavia solo nella misura in cui la riduzione venga compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.



**Art. 49    Mantenimento dell' avere di vecchiaia**

- <sup>1</sup> L' avere di vecchiaia di una persona assicurata che ha diritto a una rendita di invalidità di Comunitas viene mantenuto e remunerato fino al pensionamento. Al raggiungimento dell' età di pensionamento (diritto alla rendita di vecchiaia), l' avere di vecchiaia accumulato viene trasformato in una rendita di vecchiaia.
- <sup>2</sup> Si procede in maniera analoga se la persona assicurata non percepisce una rendita di invalidità di Comunitas a causa di soprassicurazione, ma una rendita di invalidità dell' assicurazione contro gli infortuni o dell' assicurazione militare ed è allo stesso tempo invalida per almeno il 40%.
- <sup>3</sup> Il salario assicurato all' insorgere dell' incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all' invalidità, serve come base di calcolo per i contributi di risparmio per la durata dell' invalidità. Al raggiungimento dell' età di pensionamento ordinaria, il capitale di risparmio mantenuto viene trasformato in una rendita di vecchiaia.

**Art. 50    Libero passaggio in caso di invalidità parziale**

- <sup>1</sup> Se la persona assicurata ha diritto ad una rendita di invalidità parziale, in caso di uscita dal servizio del membro il conteggio per la parte dell' avere di vecchiaia che non deve essere mantenuto a causa dell' incapacità al guadagno si effettua come nel caso del libero passaggio. In caso di un successivo aumento del grado di incapacità al guadagno per il quale Comunitas è tenuta a versare prestazioni, la persona assicurata deve rimborsare l' eventuale prestazione di libero passaggio nella misura dell' aumento della rendita oppure si provvede ad una riduzione corrispondente delle prestazioni.
- <sup>2</sup> Se il diritto ad una rendita di invalidità viene meno in seguito alla cessazione dell' invalidità, la persona assicurata ha diritto ad una prestazione di libero passaggio corrispondente al suo avere di vecchiaia mantenuto.
- <sup>3</sup> In caso di recupero completo o parziale della capacità al guadagno, il rapporto assicurativo risorge nella misura corrispondente.

**Art. 51    Rendita per figli di invalidi**

- <sup>1</sup> La persona assicurata cui spetta una rendita di invalidità ai sensi del presente regolamento ha diritto ad una rendita per figli di invalidi per ogni figlio che alla sua morte potrebbe pretendere una rendita per orfani.
- <sup>2</sup> L' ammontare della rendita per figli di invalidi è fissata nel piano di previdenza. Per la riduzione si applicano le stesse regole come per la rendita di invalidità. Una compensazione della previdenza conformemente all' art.

124a CC non influisce sul diritto a una rendita per figli di invalidi esistente al momento del promovimento di una procedura di divorzio.

- <sup>3</sup> Il diritto inizia e termina contemporaneamente a quello della rendita di invalidità, al più tardi nel momento in cui verrebbe meno il diritto ad una rendita per orfani.

## 5. Prestazioni per i superstiti

### Art. 52 Rendita per coniugi

- <sup>1</sup> Se una persona assicurata sposata muore, il coniuge superstite riceve una rendita per coniugi se
- deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, oppure
  - il matrimonio ha avuto una durata di almeno 2 anni; laddove questa sia stata inferiore, alla durata del matrimonio va sommata la durata della convivenza immediatamente precedente con il medesimo partner ai sensi dell'art. 54 del regolamento oppure
  - al momento del decesso dell'assicurato è permanentemente incapace al guadagno.
- <sup>2</sup> L'ammontare della rendita per coniugi è fissata nel piano di previdenza.
- <sup>3</sup> La rendita per coniugi si estingue in caso di un nuovo matrimonio. In questo caso l'avente diritto può richiedere il versamento di un'indennità unica equivalente a cinque volte l'importo annuo della rendita per coniugi. Con il versamento dell'indennità si estingue qualsiasi diritto nei confronti di Comunitas. Se l'avente diritto rinuncia all'indennità unica, il diritto alla rendita per coniugi rinasce qualora il nuovo matrimonio venga sciolto entro 10 anni in seguito a divorzio.
- <sup>4</sup> Se al momento del decesso di una persona assicurata attiva viene versata una rendita per coniugi, il coniuge superstite ha inoltre diritto ad un versamento unico pari all'importo annuo della rendita per coniugi versata.

### Art. 53 Rendita per partner

I partner ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata hanno diritto ad una rendita per partner. L'art. 52 si applica per analogia.

### Art. 54 Rendita per conviventi

- <sup>1</sup> I partner conviventi (di sesso diverso o dello stesso sesso) di persone assicurate attive e beneficiari di rendite di invalidità hanno diritto ad una rendita per conviventi equivalente alla rendita per coniugi, se:
- il partner convivente superstite non sposato deve provvedere al so-

- stentamento di almeno un figlio comune, oppure
- b) entrambi i partner non sono né coniugati né in comunità domestica registrata e tra loro non vi sono legami di parentela, e
- al momento del decesso la convivenza more uxorio durava ininterrottamente da almeno 5 anni, e
  - l'obbligo di mantenimento reciproco è stato concordato per iscritto ed è stato comunicato a Comunitas quando il partner deceduto era ancora in vita.
- <sup>2</sup> Se sussiste il diritto ad una rendita per conviventi, al più tardi entro 90 giorni dal decesso della persona assicurata devono essere presentati a Comunitas i seguenti documenti:
- l'attestazione dello stato civile del figlio;
  - l'attestazione dello stato civile di entrambi i partner;
  - altri documenti giustificativi relativi al sostegno in misura notevole (dichiarazione d'imposta, certificati relativi alle spese corrispondenti al tenore di vita, come ad esempio contratto di locazione, contratto di mutuo, ecc.).
- <sup>3</sup> Comunitas ha la facoltà, qualora lo ritenesse necessario, di richiedere altri documenti giustificativi. L'onere della prova spetta in ogni caso alla persona beneficiaria.
- <sup>4</sup> Per i partner conviventi di beneficiari di una rendita di vecchiaia, il diritto sussiste solo se i requisiti per il diritto erano già soddisfatti nel momento in cui il partner percepisce una rendita di vecchiaia.
- <sup>5</sup> Non sussiste alcun diritto se in base ad un caso di prestazione precedente il partner convivente percepisce già una rendita vedovile o una rendita per conviventi della previdenza professionale.
- <sup>6</sup> La rendita per conviventi viene ridotta dell'importo corrispondente se:
- a) vengono versate a scopo previdenziale prestazioni sulla base di una sentenza di divorzio o dello scioglimento di una unione domestica registrata;
  - b) vengono versate rendite vedovili dall'AVS;
  - c) sono dovute prestazioni al coniuge divorziato o all'ex partner;
  - d) sono o saranno dovute rendite per orfani.
- <sup>7</sup> Il diritto cessa in caso di matrimonio, di unione domestica registrata o in seguito al decesso.

**Art. 55 Diritto a prestazioni per superstiti in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata**

- <sup>1</sup> Il coniuge divorziato è equiparato dopo la morte dell'ex coniuge alla vedova o al vedovo, a condizione che a) il matrimonio abbia avuto una durata di almeno dieci anni; e b) in caso di divorzio, al coniuge divorziato sia stata assegnata una rendita ai sensi dell'art. 124e capoverso 1 o 126 capoverso 1 CC.
- <sup>2</sup> In caso di morte dell'ex partner registrato, l'ex partner registrato superstite è equiparato alla persona vedova a condizione che
  - a) l'unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni; e
  - b) al momento dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata gli sia stata assegnata una rendita secondo l'articolo 124e capoverso 1 CC o l'articolo 34 capoversi 2 e 3 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.
- <sup>3</sup> Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita.
- <sup>4</sup> La rendita del coniuge divorziato rispettivamente dell'ex partner registrato corrisponde nell'ammontare alla prestazione minima secondo LPP. Essa viene tuttavia ridotta se, sommata alle prestazioni per i superstiti dell'AVS/AI, supera le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata; la riduzione è limitata all'importo eccedente. A tale riguardo, le rendite per i superstiti dell'AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui siano superiori a un proprio diritto a una rendita di invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.

**6. Disposizioni comuni per prestazioni per coniugi, partner e conviventi**

**Art. 56 Riduzione della rendita**

- <sup>1</sup> Se sussiste un diritto ad una rendita per coniugi, partner o conviventi, senza che il coniuge o partner debba provvedere al sostentamento di figli o il convivente al sostentamento di figli comuni, la rendita per coniugi, partner o conviventi viene ridotta del 4% per ogni anno intero o parziale di età dell'avente diritto inferiore all'età di 45 anni.
- <sup>2</sup> Se il coniuge, partner o convivente è più giovane di oltre 10 anni rispetto alla persona assicurata deceduta, l'importo della rendita per coniugi, partner o conviventi viene ridotta del 3% per ogni anno intero di differenza che supera i 10 anni.

**Art. 57 Indennità in capitale**

Al posto della rendita il coniuge, partner o convivente superstite può richiedere un'indennità unica in capitale. La relativa dichiarazione deve essere presentata a Comunitas prima del primo versamento della rendita. L'ammontare dell'indennità viene calcolato in base a principi attuariali. Se il capitale di decesso conformemente all'art. 62 risulta più elevato, viene versato questo capitale.

**Art. 58 Inizio e fine del diritto**

Il diritto alla rendita per coniugi, partner o conviventi inizia il mese che segue la sospensione del pagamento del salario o del salario sostitutivo, rispettivamente alla scadenza della rendita di vecchiaia o di invalidità. Il diritto si estingue alla fine del mese del decesso o con il matrimonio dell'avente diritto.

## **7. Rendite per orfani**

**Art. 59 Diritto**

<sup>1</sup> Il diritto a rendite per orfani sussiste se la persona assicurata muore e lascia dei figli aventi diritto.

<sup>2</sup> Hanno diritto alle rendite per orfani i figli della persona assicurata e i suoi affiliati. A quest'ultimi il diritto spetta solo se la persona assicurata doveva provvedere al loro sostentamento.

**Art. 60 Durata della rendita**

<sup>1</sup> Le rendite per orfani iniziano con il decesso della persona assicurata, tuttavia non prima della cessazione del pagamento del salario completo.

<sup>2</sup> Le rendite vengono corrisposte fino al decesso del figlio avente diritto, tuttavia non oltre il compimento del 18° anno di età.

<sup>3</sup> Il diritto sussiste anche dopo il 18° anno di età:

- fino al termine della formazione;

- fino al recupero della capacità al guadagno, se il figlio è invalido per almeno il 70%;

in entrambi i casi tuttavia non oltre il compimento del 25° anno di età.

**Art. 61 Ammontare della rendita**

<sup>1</sup> L'ammontare della rendita per orfani è fissata nel piano di previdenza.

<sup>2</sup> Si applica per analogia l'art. 51 cpv. 2 del regolamento.

## 8. Capitale di decesso

### Art. 62 Requisiti

Se una persona assicurata attiva o un beneficiario di una rendita di invalidità muore prima dell'età di pensionamento senza che sussista il diritto ad una rendita per coniugi, partner o conviventi, viene versato un capitale di decesso.

### Art. 63 Persone beneficiarie

<sup>1</sup> Hanno diritto al capitale di decesso, nell'ordine seguente

- a) il coniuge, partner registrato o convivente che non soddisfa le condizioni per una rendita; in sua mancanza
- b) i figli del defunto che hanno diritto alla rendita; in loro mancanza
- c) le persone fisiche che sono state sostenute in misura determinante dalla persona assicurata deceduta, oppure la persona che negli ultimi cinque anni prima del decesso ha convissuto ininterrottamente con la persona deceduta o che deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune; in loro mancanza
- d) gli altri figli senza diritto alla rendita; in loro mancanza
- e) i genitori; in loro mancanza
- f) i fratelli e le sorelle.

<sup>2</sup> Per i diritti conformemente alla lettera c), quando la persona assicurata è ancora in vita deve essere presentato un contratto di mutuo sostegno e deve essere fornita da parte delle persone beneficiarie la prova del sostegno in misura considerevole.

<sup>3</sup> La persona assicurata può, mediante dichiarazione scritta a Comunitas, stabilire a sua discrezione i diritti delle persone beneficiarie nell'ambito di un gruppo di beneficiari. In mancanza di una tale dichiarazione, qualora vi siano più persone beneficiarie, il capitale di decesso viene versato in parti uguali.

### Art. 64 Ammontare

Il capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile alla fine del mese del decesso. Per i coniugi ammonta tuttavia almeno a cinque volte l'importo annuo della rendita per coniugi versata.

Il valore attuale di eventuali prestazioni per superstiti, per coniugi divorziati o partner di unioni domestiche sciolte oppure di rendite per orfani viene detratto dall'avere di vecchiaia.

### Art. 65 Capitale di decesso supplementare

Il membro può prevedere nel piano di previdenza che in caso di decesso di una persona assicurata attiva sia dovuto un capitale di decesso sup-

plementare dell'ammontare del salario assicurato. I requisiti per il diritto sono uguali a quelli per il capitale di decesso indicati all'art. 63.

## **D Disposizioni comuni per il versamento delle prestazioni**

### **1. Coordinamento con altre assicurazioni sociali**

#### **Art. 66 Riduzione delle prestazioni per colpa grave**

Se l'AVS | AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone ad un provvedimento di integrazione dell'AI, Comunitas riduce le sue prestazioni in misura corrispondente.

#### **Art. 67 Riduzione per sovraindennizzo**

- <sup>1</sup> Comunitas riduce le prestazioni per superstiti e di invalidità nella misura in cui, insieme ad altri redditi computabili, superano il 90% del salario presumibilmente perso.
- <sup>2</sup> È considerata come rendita di invalidità e quindi soggetta alle presenti disposizioni di riduzione anche una rendita di vecchiaia che al raggiungimento dell'età di pensionamento subentra alla rendita di invalidità precedentemente corrisposta.
- <sup>3</sup> Comunitas può verificare in qualsiasi momento i presupposti e l'entità di una riduzione, adeguando le proprie prestazioni qualora le condizioni siano notevolmente cambiate.
- <sup>4</sup> Comunitas non compensa rifiuti o riduzioni di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, se i rifiuti o le riduzioni delle prestazioni sono stati decisi da queste assicurazioni sulla base dell'art. 21 LPG, art. 37 o art. 39 LAINF, art. 65 o art. 66 LAM.
- <sup>5</sup> Se una rendita di invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua ad essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita di invalidità del coniuge debitore.

## **Art. 68 Redditi conteggiabili**

- <sup>1</sup> Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versate alla persona avente diritto sulla base dell'evento dannoso, come le rendite o prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. Viene inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito dai beneficiari di prestazioni di invalidità.
- <sup>2</sup> Dopo il raggiungimento dell'età pensionabile AVS sono considerate redditi conteggiabili anche le prestazioni di vecchiaia provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazione dell'integrità e di prestazioni analoghe. Comunitas riduce le sue prestazioni nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% dell'importo che nel calcolo del sovraindennizzo eseguito immediatamente prima del raggiungimento dell'età pensionabile era considerato come guadagno presumibilmente perso dalla persona assicurata. L'importo deve essere adeguato al rincaro registrato tra il raggiungimento dell'età pensionabile e il momento in cui era stato effettuato il calcolo. L'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite per superstiti e di invalidità all'evoluzione dei prezzi viene applicabile per analogia.
- <sup>3</sup> Per la determinazione del reddito dell'attività lucrativa che può presumibilmente essere ancora conseguito si fa generalmente riferimento al reddito di invalido secondo la decisione dell'AI, se la persona assicurata non dimostra mediante mezzi di prova corrispondenti, in particolare prove riguardo a domande di lavoro che non hanno avuto esito positivo, che non è effettivamente in grado o solo parzialmente in grado di raggiungere il reddito fissato dall'AI. Un adeguamento dell'importo computabile viene effettuato se le condizioni cambiano in maniera significativa.
- <sup>4</sup> I redditi della vedova o del vedovo oppure del partner registrato ai sensi del CC o del convivente avente diritto alla rendita vengono sommati insieme a quelli degli orfani.
- <sup>5</sup> Le prestazioni in capitale vengono convertite in rendite teoriche equivalenti secondo le basi attuariali di Comunitas.

## **Art. 69 Obbligo di notifica**

Gli aventi diritto devono informare Comunitas su tutti i redditi conteggiabili. Si applica l'art. 127 del regolamento.



**Art. 70 Prestazioni anticipate**

- <sup>1</sup> Se Comunitas ha versato prestazioni anticipate in vista di una rendita dell'AI, essa può esigere che l'arretrato di questa rendita le venga consegnato e versato come compensazione fino a concorrenza dei suoi anticipi.
- <sup>2</sup> Comunitas deve far valere il suo diritto con un apposito formulario, al più presto all'atto della domanda di rendita e al più tardi al momento della decisione dell'ufficio AI.
- <sup>3</sup> L'avente diritto deve mettere Comunitas immediatamente al corrente riguardo alla presentazione della domanda di rendita e informarla di propria iniziativa e senza indugio sulla decisione dell'ufficio AI.

**Art. 71 Coordinamento con altri istituti di previdenza**

Se nel momento in cui sorge il diritto alla prestazione la persona assicurata non è affiliata all'istituto di previdenza tenuto al versamento, l'obbligo di anticipare la prestazione relativa alla rendita di invalidità LPP spetta all'ultimo istituto di previdenza di cui essa ha fatto parte. Una volta stabilito qual è l'istituto di previdenza tenuto al versamento della prestazione, l'istituto obbligato al relativo anticipo può rivalersi su di esso.

**2. Adeguamento delle rendite correnti all'evoluzione dei prezzi**

**Art. 72 Rendite LPP**

Le rendite LPP per i superstiti e di invalidità vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo quanto disposto dal Consiglio federale.

**Art. 73 Altre rendite**

- <sup>1</sup> Negli altri casi le rendite in corso vengono adeguate nei limiti delle possibilità finanziarie di Comunitas.
- <sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione decide ogni anno se e in quale misura le rendite devono essere adeguate.
- <sup>3</sup> Queste decisioni di Comunitas vengono illustrate nel rapporto annuale.

**3. Prestazioni di previdenza**

**Art. 74 Principio della rendita**

Con riserva dell'art. 37 (prelievo del capitale) e art. 75 (indennità in capitale), le prestazioni di previdenza vengono generalmente corrisposte sotto forma di rendita.

**Art. 75 Indennità in capitale**

Viene corrisposta un'indennità in capitale, se la rendita di vecchiaia o la rendita di invalidità risulta inferiore al 10%, la rendita per coniugi inferiore al 6% e la rendita per orfani inferiore al 2% rispetto alla rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS.

**Art. 76 Versamento delle prestazioni**

<sup>1</sup> Comunitas corrisponde le rendite dovute in rate mensili alla fine del mese.

<sup>2</sup> Per il mese in cui il diritto alla rendita si estingue viene versata l'intera rendita mensile.

<sup>3</sup> Le prestazioni vengono versate solo quando gli aventi diritto hanno presentato tutti i documenti richiesti da Comunitas per la giustificazione del diritto.

**Art. 77 Luogo di adempimento**

Le prestazioni vengono versate ad un indirizzo di pagamento in Svizzera indicato dagli aventi diritto. La persona avente diritto può richiedere che il pagamento venga effettuato su un conto bancario nel Paese dell'UE o dell'AELS in cui è domiciliata.

**Art. 78 Cessione e costituzione in pegno**

I diritti derivanti dal presente regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità, fatta salva la costituzione in pegno per finanziare la proprietà di un'abitazione secondo le relative disposizioni.

**Art. 79 Obbligo di prestazione anticipata**

Se un caso di previdenza dà diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali, ma non è chiaro quale assicurazione sociale sia tenuta al versamento della prestazione, la persona avente diritto può chiedere una prestazione anticipata da parte di Comunitas qualora la presa a carico da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare risulti controversa.

**Art. 80 Surrogazione**

Al momento dell'insorgere dell'evento previdenziale Comunitas è surrogata, fino all'importo delle prestazioni regolamentari, nei diritti che la persona assicurata, i suoi superstiti e altri beneficiari ai sensi del presente regolamento hanno nei confronti di un terzo responsabile del caso di previdenza.

**Art. 81 Rimborso di prestazioni ricevute indebitamente**

<sup>1</sup> Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite.

- <sup>2</sup> Si può prescindere dalla restituzione se il destinatario della prestazione era in buona fede e la restituzione comporterebbe delle gravi difficoltà.
- <sup>3</sup> Il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno a partire dal momento in cui Comunitas ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest'ultimo ad essere determinante.
- <sup>4</sup> Rimane espressamente riservata la rivendicazione di ulteriori danni.

## **E Caso di libero passaggio**

### **1. Prestazione di uscita**

#### **Art. 82 Diritto**

- <sup>1</sup> La persona assicurata che esce da Comunitas senza che si verifichi un caso di previdenza ha diritto ad una prestazione di uscita.
- <sup>2</sup> Questa prestazione è dovuta all'uscita da Comunitas. A partire da questo momento viene remunerata al tasso di interesse minimo LPP.
- <sup>3</sup> Se Comunitas non versa la prestazione di uscita entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni necessarie, una volta scaduto questo termine è dovuto un interesse di mora superiore dell'1% al tasso di interesse minimo LPP.

#### **Art. 83 Trasferimento e versamento della prestazione di libero passaggio**

Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, Comunitas trasferisce la prestazione di uscita al nuovo istituto.

#### **Art. 84 Rimborso**

- <sup>1</sup> Se Comunitas deve versare prestazioni per i superstiti o di invalidità dopo aver trasferito la prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza, la prestazione di uscita versata dovrà esserle rimborsata nella misura necessaria al versamento delle prestazioni per i superstiti o di invalidità.
- <sup>2</sup> Qualora il rimborso non venga effettuato, le prestazioni per i superstiti o di invalidità saranno ridotte.

**Art. 85 Mantenimento della previdenza sotto altra forma**

Se la persona assicurata non entra in un nuovo istituto di previdenza, è tenuta a comunicare a Comunitas sotto quale altra forma ammissibile intende mantenere la previdenza.

**Art. 86 Pagamento in contanti**

<sup>1</sup> La persona che esce dalla cassa può esigere il pagamento in contanti della prestazione se:

- a) lascia definitivamente la Svizzera, tranne se rimane assicurata obbligatoriamente in uno stato dell'UE o AELS per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità;
- b) inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza obbligatoria; oppure
- c) la prestazione di uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

<sup>2</sup> In caso di persone assicurate coniugate, il pagamento in contanti può avvenire solo con il consenso scritto del coniuge. Il consenso del coniuge deve essere documentato conformemente alle disposizioni di Comunitas ed essere autenticato su richiesta.

**Art. 87 Conteggio e informazione**

<sup>1</sup> In caso di libero passaggio, Comunitas allestisce per la persona assicurata un conteggio della prestazione di uscita.

<sup>2</sup> Nel conteggio sono riportati il calcolo della prestazione di uscita, l'ammontare dell'importo minimo e l'ammontare dell'aver di vecchiaia conformemente alla LPP.

<sup>3</sup> Comunitas informa la persona assicurata su tutte le possibilità legali e regolamentari per mantenere la copertura di previdenza.

## **2. Calcolo della prestazione di uscita**

**Art. 88 Ammontare della prestazione di uscita**

<sup>1</sup> La prestazione di uscita corrisponde al maggiore dei tre seguenti importi (stato all'uscita da Comunitas):

- avere di vecchiaia;
- importo minimo secondo l'art. 17 LFLP;
- avere di vecchiaia secondo la LPP.

<sup>2</sup> Per la durata di una copertura insufficiente, il tasso di interesse per il calcolo dell'importo minimo può essere ridotto al tasso applicato per la remunerazione degli averi di vecchiaia.

**Art. 89 Diritto in caso di liquidazione parziale o totale**

- <sup>1</sup> In caso di liquidazione parziale o totale, oltre al diritto alla prestazione di uscita sussiste un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.
- <sup>2</sup> In caso di copertura insufficiente, dalla prestazione di uscita individuale viene dedotto un contributo per il disavanzo.
- <sup>3</sup> Le condizioni, la procedura e l'esecuzione relative ad una liquidazione parziale di Comunitas sono disciplinate in un regolamento separato.

## **F Divorzio**

**Art. 90 Compensazione della previdenza in caso di divorzio**

- <sup>1</sup> Se nel caso di un divorzio si effettua una compensazione della previdenza ai sensi dell'art. 122 CC, il calcolo della prestazione di uscita da determinare si basa sugli articoli 15 – 17 nonché 22a e 22b CC.
- <sup>2</sup> Comunitas informa su richiesta la persona assicurata e il tribunale sull'ammontare dell'aver determinante per il calcolo delle prestazioni di uscita nonché sulla quota dell'aver di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP sull'aver complessivo della persona assicurata. Essa trasmette anche le altre informazioni necessarie ai sensi dell'art. 19k OLP.
- <sup>3</sup> La prestazione di uscita viene accreditata alla persona creditrice proporzionalmente nello stesso rapporto tra avere obbligatorio e sovraobbligatorio in cui viene addebitata alla persona debitrice.

**Art. 90a Compensazione della previdenza in caso di rendita di invalidità prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento**

- <sup>1</sup> Una compensazione della previdenza nel caso di rendite di invalidità prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento è possibile in base alle regole previste dall'art. 124 CC e dall'art. 25a OPP2. La prestazione di uscita trasferita viene accreditata al coniuge creditore proporzionalmente nello stesso rapporto tra avere obbligatorio e sovraobbligatorio in cui viene addebitata al coniuge debitore.
- <sup>2</sup> Se nel caso di un divorzio viene effettuato prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento una compensazione di prestazioni di invalidità ai sensi dell'art. 124 CC, si applicano per analogia le disposizioni sulla compensazione delle prestazioni di uscita.

- <sup>3</sup> La riduzione della rendita di invalidità del coniuge o partner registrato debitore si basa sull'art. 46 1bis del regolamento (conformemente al piano di previdenza).

#### **Art. 90b Compensazione della previdenza dopo l'età di pensionamento**

- <sup>1</sup> Una compensazione della previdenza nel caso di rendite dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento si basa sulle regole dell'art.124a CC, dell'art. 22c LFLP e degli art. 19h e 19j OLP. L'art. 25b OPP2 si applica per analogia. La rendita trasferita viene accreditata al coniuge creditore proporzionalmente nello stesso rapporto tra avere obbligatorio e sovraobbligatorio in cui viene addebitata al coniuge debitore.
- <sup>2</sup> Se una rendita vitalizia deve essere trasferita a Comunitas, la persona assicurata deve informare come coniuge creditore Comunitas sul proprio diritto e renderle noto l'istituto di previdenza del coniuge debitore. Il pagamento della rendita trasferita avviene in base all'art. 19j OLP.
- <sup>3</sup> Una rendita trasferita a Comunitas non è considerata come rendita ai sensi del regolamento. Essa non dà diritto a ulteriori prestazioni di Comunitas, in particolare non a prestazioni per superstiti.
- <sup>4</sup> Se a Comunitas come istituto di previdenza di un coniuge debitore non viene comunicato l'istituto di previdenza di un coniuge creditore, essa effettua sei mesi dopo il termine di trasferimento (il 15 dicembre del rispettivo anno) il trasferimento della rendita all'istituto collettore. Questo trasferimento viene effettuato fino a quando non le viene comunicato l'istituto di previdenza del coniuge debitore.
- <sup>5</sup> Comunitas come istituto di previdenza del coniuge debitore e il coniuge creditore possono concordare al posto del trasferimento della rendita un versamento sotto forma di capitale. Nel caso dell'art. 22e LFLP avviene il pagamento della rendita.

#### **Art. 90c Altre disposizioni**

- <sup>1</sup> Se durante la procedura di divorzio si verifica il caso di previdenza vecchiaia, Comunitas riduce la parte della prestazione di uscita da trasferire secondo l'articolo 123 CC. Questa riduzione corrisponde all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione di uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi. Se il coniuge debitore percepisce una rendita di invalidità, si effettua in base alle stesse regole una riduzione della prestazione di uscita secondo l'art. 124 cpv. 1 CC.

- <sup>2</sup> Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, ma ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, il suo avere di previdenza va diviso analogamente a una prestazione di uscita.
- <sup>3</sup> L'apporto di liquidazioni in capitale secondo l'art.124d o art. 124e cpv. 1 CC a Comunitas sottostà alle disposizioni sull'acquisto di prestazioni previdenziali (art. 32ff del regolamento).

## **G      Promozione della proprietà di abitazioni**

### **1. Disposizioni generali**

#### **Art. 91    Impiego dei capitali di previdenza per la proprietà di abitazioni**

- <sup>1</sup> In virtù della Legge federale del 17 dicembre 1993 sulla promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, fino a tre anni prima del diritto alle prestazioni di vecchiaia la persona assicurata può
- a) prelevare anticipatamente un importo fino all'ammontare della propria prestazione di libero passaggio;
  - b) costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza oppure un importo di libera scelta fino all'ammontare della propria prestazione di libero passaggio.
- <sup>2</sup> Dopo che si è verificato un caso di previdenza non è possibile né un prelievo anticipato né una costituzione in pegno.

#### **Art. 92    Impieghi ammessi**

- <sup>1</sup> Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno sono ammessi per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio in Svizzera e all'estero. Ciò vale in particolare per:
- a) l'acquisto o la costruzione della proprietà di un'abitazione;
  - b) la restituzione di prestiti ipotecari;
  - c) l'acquisizione di partecipazioni alla proprietà di un'abitazione.
- <sup>2</sup> Non possono essere concessi crediti di costruzione. I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati contemporaneamente per un solo oggetto.

**Art. 93 Proprietà di abitazioni autorizzate**

<sup>1</sup> Sono ammesse come proprietà di abitazioni:

- a) l'appartamento;
- b) la casa unifamiliare.

<sup>2</sup> Per appartamenti o case di vacanze non è ammesso un prelievo anticipato o una costituzione in pegno.

**Art. 94 Forme autorizzate di proprietà di abitazioni**

Le forme autorizzate di proprietà di abitazioni sono:

- a) la proprietà esclusiva;
- b) la comproprietà (proprietà per piani);
- c) la proprietà comune della persona assicurata con il coniuge;
- d) il diritto di superficie per sé stante e permanente.

**Art. 95 Forme autorizzate di partecipazioni**

<sup>1</sup> Sono autorizzate quali partecipazioni:

- a) le quote di partecipazione ad una cooperativa di abitazione;
- b) le azioni di una società anonima di locatori;
- c) la concessione di un mutuo parziario ad un organismo di costruzione di utilità pubblica.

<sup>2</sup> La presente enumerazione è esaustiva.

**Art. 96 Uso proprio**

<sup>1</sup> La proprietà abitativa deve essere utilizzata dalla persona assicurata stessa presso il proprio domicilio civile o nel proprio luogo di dimora abituale.

<sup>2</sup> Se l'utilizzo della proprietà abitativa da parte della persona assicurata non è temporaneamente possibile (p. es. in caso di assenza per motivi professionali o di salute), la locazione è ammessa durante questo periodo.

**Art. 97 Consenso del coniuge**

Se la persona assicurata è coniugata, per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno è necessario il consenso scritto del coniuge. Il consenso del coniuge deve essere documentato conformemente alle disposizioni di Comunitas ed eventualmente autenticato.

## **2. Prelievo anticipato**

**Art. 98 Importo minimo**

Il prelievo anticipato minimo ammonta a CHF 20'000. Tale importo minimo non riguarda l'acquisto di quote di partecipazione a società cooperative di abitazione o altre partecipazioni autorizzate.



### **Art. 99 Importo massimo**

- <sup>1</sup> Se negli ultimi tre anni che precedono il prelievo anticipato la persona assicurata ha versato somme di acquisto, nei tre anni successivi alla data dell'acquisto la prestazione di uscita che ne risulta non può essere oggetto di un prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione.
- <sup>2</sup> Prima dell'età di 50 anni può essere prelevato un importo fino all'ammontare della prestazione di uscita.
- <sup>3</sup> A partire dall'età di 50 anni può essere prelevato al massimo l'importo più elevato fra i due seguenti importi calcolati secondo a) e b):
  - a) la prestazione di uscita a cui avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni, aumentata dei rimborsi effettuati dopo i 50 anni e diminuita dell'importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegni impiegati dopo i 50 anni per la proprietà di un'abitazione;
  - b) la metà della differenza tra la prestazione di uscita al momento del prelievo anticipato e la prestazione di uscita già impiegata in tale momento per la proprietà di un'abitazione.

### **Art. 100 Prelievo anticipato plurimo**

Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni 5 anni.

### **Art. 101 Riduzione delle prestazioni di previdenza**

- <sup>1</sup> In caso di prelievo anticipato l'aver di vecchiaia viene ridotto dell'importo prelevato in anticipo.
- <sup>2</sup> Le prestazioni di invalidità e per i superstiti vengono anch'esse ridotte in seguito ad un prelievo anticipato a seconda del piano di previdenza scelto. Comunitas informa gli assicurati sulle possibilità per colmare le lacune che si vengono a creare nella copertura di previdenza in seguito al prelievo anticipato o alla realizzazione del pegno.

### **Art. 102 Versamento del prelievo anticipato**

- <sup>1</sup> Il versamento del prelievo anticipato viene effettuato al più tardi sei mesi dopo la presentazione dei documenti completi direttamente ai corrispondenti aventi diritto. È escluso il versamento diretto alla persona assicurata.
- <sup>2</sup> Se il prelievo anticipato pregiudica la liquidità di Comunitas, per una parte delle domande il versamento può essere differito. Per il disbrigo delle domande differite vale il seguente ordine di priorità:
  - 1) persone assicurate che hanno appena acquistato una proprietà abitativa o sono sul punto di acquistarla;
  - 2) persone assicurate che a causa dell'acquisto della proprietà abitativa vengono a trovarsi in ristrettezze finanziarie;

3) le altre persone assicurate, nell'ordine in cui la proprietà abitativa è stata acquistata: maggiore è il tempo trascorso dall'acquisto, tanto più tardi sarà effettuato il versamento.

<sup>3</sup> In caso di una copertura insufficiente, il versamento del prelievo anticipato può essere limitato nel tempo e nell'importo o rifiutato del tutto se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari. La limitazione o il rifiuto del versamento sono possibili solo finché la copertura è insufficiente. Comunitas informa la persona assicurata, il cui prelievo anticipato è stato limitato o rifiutato, in merito alla durata e all'entità della misura.

#### **Art. 103 Obbligo di rimborso**

<sup>1</sup> L'importo prelevato in anticipo deve essere rimborsato dalla persona assicurata o dai suoi eredi a Comunitas, qualora:

- a) la proprietà abitativa sia alienata;
- b) sulla proprietà abitativa siano concessi diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione;
- c) non sussista alcun diritto a prestazioni di previdenza al momento del decesso della persona assicurata.

<sup>2</sup> Il trasferimento della proprietà di un'abitazione ad una persona beneficiaria ai sensi del diritto di previdenza non è considerato alienazione.

#### **Art. 104 Rimborso facoltativo**

<sup>1</sup> La persona assicurata può rimborsare in qualsiasi momento l'importo prelevato in anticipo anche volontariamente a Comunitas, osservando le seguenti disposizioni.

<sup>2</sup> Il rimborso è ammesso:

- a) fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia;
- b) fino al verificarsi di un altro caso di previdenza (invalidità | decesso) oppure;
- c) fino al pagamento in contanti della prestazione di uscita.

<sup>3</sup> L'importo minimo per il rimborso ammonta a CHF 20'000. Se la parte del prelievo anticipato non ancora restituita è inferiore a tale importo, il rimborso deve essere effettuato in una soluzione unica.

#### **Art. 105 Rimborso in caso di deprezzamento**

In caso di alienazione della proprietà abitativa, l'obbligo di rimborso si limita all'ammontare del ricavato. Per ricavato si intende il prezzo di vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore. Gli impegni risultanti da mutui contratti nel corso dei due anni che precedono

la vendita non vengono considerati, a meno che la persona assicurata non provi che erano necessari per il finanziamento della proprietà abitativa.

**Art. 106 Aumento del diritto alle prestazioni in caso di rimborso**

<sup>1</sup> Gli importi rimborsati sono accreditati all'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 15 LPP e agli altri averi previdenziali nella stessa proporzione applicata al momento del prelievo.

<sup>2</sup> Nel caso di un rimborso l'avere di vecchiaia viene aumentato dell'importo rimborsato.

<sup>3</sup> Il rimborso può corrispondere al massimo all'importo prelevato in anticipo e remunerato al tasso di interesse minimo LPP.

**Art. 107 Cambio della proprietà abitativa**

Se entro un termine di due anni la persona assicurata intende reinvestire il ricavato dell'alienazione nella proprietà di una nuova abitazione, per un importo equivalente al prelievo anticipato, può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio.

### **3. Costituzione in pegno**

**Art. 108 Condizioni e ammontare della costituzione in pegno**

<sup>1</sup> Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio la persona assicurata può costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza oppure un importo fino a concorrenza della sua prestazione di uscita al momento della realizzazione del pegno.

<sup>2</sup> La persona assicurata che ha compiuto i 50 anni può ricevere al massimo l'importo più elevato fra gli importi seguenti:

- la prestazione di uscita a cui avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni, aumentata dei rimborsi effettuati dopo i 50 anni e diminuita dell'importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegni impiegati dopo i 50 anni per la proprietà di un'abitazione;
- la metà della differenza tra la prestazione di uscita al momento della realizzazione del pegno e la prestazione di uscita già impiegata in tale momento per la proprietà di un'abitazione.

<sup>3</sup> La costituzione in pegno è ammessa anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di abitazione o di partecipazioni analoghe, se la persona assicurata utilizza l'abitazione finanziata in questo modo per uso proprio.

**Art. 109 Comunicazione a Comunitas**

Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per iscritto a Comunitas.

**Art. 110 Creditore pignoratizio**

<sup>1</sup> Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, nella misura in cui è interessata la somma costituita in pegno, per il pagamento in contanti della prestazione di uscita, il versamento della prestazione di previdenza e il trasferimento di una parte della prestazione di uscita in seguito a divorzio ad un istituto di previdenza dell'altro coniuge. Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso, è Comunitas a garantire l'importo corrispondente.

<sup>2</sup> In caso di un'uscita, Comunitas comunica al creditore pignoratizio l'entità della prestazione di uscita e a chi è stata trasferita.

**Art. 111 Realizzazione del pegno**

Se il pegno viene realizzato prima del verificarsi del caso di previdenza o prima del pagamento in contanti, si applicano le disposizioni sul prelievo anticipato.

## **4. Garanzia dello scopo di previdenza**

**Art. 112 Restrizione del diritto di alienazione**

<sup>1</sup> La persona assicurata o i suoi eredi possono alienare la proprietà abitativa solo con riserva dell'obbligo di rimborso. È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equivalgono economicamente ad un'alienazione. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento della proprietà abitativa ad un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest'ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto di alienazione della persona assicurata.

<sup>2</sup> La restrizione del diritto di alienazione deve essere menzionata nel registro fondiario. Comunitas è tenuta a richiedere la menzione all'ufficio del registro fondiario al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno che grava l'aver di previdenza.

<sup>3</sup> La persona assicurata domiciliata all'estero deve dimostrare, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell'aver di previdenza, in maniera adeguata che lo scopo di previdenza è garantito.

<sup>4</sup> La menzione può essere cancellata:

- a) tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia;
- b) in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza;
- c) in caso di pagamento in contanti della prestazione di uscita; oppure
- d) se è dimostrato che l'importo investito nella proprietà abitativa è stato trasferito all'istituto di previdenza della persona assicurata o ad un istituto di libero passaggio.

### **Art. 113 Partecipazioni**

Le quote e partecipazioni simili devono essere depositate presso Comunitas fino al rimborso, all'insorgere del caso di previdenza o al pagamento in contanti.

## **5. Procedura**

### **Art. 114 Condizioni e prova**

<sup>1</sup> La persona assicurata che fa valere il suo diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno è tenuta a provare a Comunitas che le relative condizioni sono adempite.

<sup>2</sup> Se la persona assicurata è coniugata, il prelievo anticipato o la costituzione in pegno sono ammessi solo con il consenso scritto del coniuge. Se non è possibile ottenere il consenso o il coniuge lo rifiuta, può essere adito il tribunale.

### **Art. 115 Informazione**

Comunitas provvede ad informare la persona assicurata su richiesta o dopo presentazione di una domanda scritta per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno:

- a) sul capitale di previdenza a sua disposizione per la proprietà di un'abitazione;
- b) sulla riduzione della prestazione a seguito di un prelievo anticipato o di una realizzazione del pegno;
- c) sulla possibilità di colmare eventuali lacune nella previdenza per i casi di invalidità o morte, dovute al prelievo anticipato o alla realizzazione del pegno;
- d) sull'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno;
- e) sul diritto alla restituzione delle imposte pagate, in caso di rimborso del prelievo anticipato o di rimborso dopo una realizzazione anticipata del pegno, nonché sul termine da osservare.

**Art. 116 Uscita; comunicazione al nuovo istituto di previdenza**

Comunitas comunica spontaneamente al nuovo istituto di previdenza se e in quale misura la prestazione di uscita o di previdenza è gravata da pegno o sono stati effettuati prelievi anticipati.

**Art. 117 Notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni**

Comunitas notifica entro 30 giorni all'Amministrazione federale delle contribuzioni il prelievo anticipato della prestazione di uscita o la realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di previdenza o di uscita nonché il rimborso.

**Art. 118 Spese**

<sup>1</sup> Tutte le tasse e contributi di terzi connessi al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno sono a carico della persona assicurata.

<sup>2</sup> Per la procedura relativa al prelievo anticipato, alla costituzione in pegno o alla realizzazione del pegno, Comunitas richiede a titolo anticipato una tassa di elaborazione come riportato in appendice.

## **H Organizzazione**

### **1. Assemblea dei delegati**

**Art. 119 Composizione**

<sup>1</sup> L'assemblea dei delegati è composta da rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti dei comuni e delle istituzioni affiliati, come pure da singoli assicurati. I datori di lavoro e i dipendenti scelgono i propri delegati.

<sup>2</sup> L'assemblea dei delegati è diretta dalla presidente o dal presidente del Consiglio di fondazione.

**Art. 120 Compiti dell'assemblea dei delegati**

<sup>1</sup> L'assemblea dei delegati elegge la presidente o il presidente e gli altri membri del Consiglio di fondazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione sottopone all'assemblea dei delegati proposte di candidatura.

<sup>3</sup> Le proposte di candidatura dei comuni e delle istituzioni affiliati o degli assicurati devono essere presentate al Consiglio di fondazione 90 giorni

prima dell'assemblea dei delegati. Il Consiglio di fondazione le sottopone all'assemblea dei delegati insieme alla propria richiesta.

<sup>4</sup> I delegati possiedono in tutte le questioni di Comunitas il diritto di fare una proposta.

#### **Art. 121 Diritto di voto**

<sup>1</sup> I comuni e le istituzioni affiliati hanno due voti per ogni dieci persone assicurate attive o frazioni di dieci, per un massimo di 20 voti per ogni istituzione affiliata. Per stabilire il numero di voti è determinante il numero degli assicurati al 1° gennaio successivo all'anno di esercizio.

<sup>2</sup> I singoli assicurati hanno un voto ciascuno.

#### **Art. 122 Convocazione**

<sup>1</sup> L'assemblea ordinaria dei delegati è convocata ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'anno di esercizio.

<sup>2</sup> L'assemblea straordinaria dei delegati può essere convocata:  
- dal Consiglio di fondazione;  
- su richiesta di almeno un quinto di tutti i comuni e le istituzioni affiliati o almeno un quinto di tutti gli assicurati.

<sup>3</sup> La convocazione avviene da parte del Consiglio di fondazione al più tardi 20 giorni prima del termine fissato, con l'indicazione degli argomenti da trattare e delle richieste del Consiglio di fondazione.

#### **Art. 123 Delibera**

Le decisioni dell'assemblea dei delegati sono prese con la maggioranza semplice dei voti.

## **2. Consiglio di fondazione**

#### **Art. 124 Composizione e durata del mandato**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione è composto da 6 a 10 membri ed è costituito pariteticamente.

<sup>2</sup> Ad eccezione della presidenza, il Consiglio di fondazione si autocostruisce.

<sup>3</sup> La durata del mandato è di 4 anni; è possibile una rielezione. Il mandato decorre dalla data dell'assemblea dei delegati.

- <sup>4</sup> Se durante il proprio mandato un membro del Consiglio di fondazione termina il rapporto di servizio con il suo datore di lavoro o va in pensione, deve dimettersi dalla carica al più tardi all'assemblea dei delegati successiva.
- <sup>5</sup> In caso di disdetta della convenzione di affiliazione da parte del datore di lavoro, il membro del Consiglio di fondazione si dimette alla scadenza della durata della convenzione.

#### **Art. 125 Competenza**

Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore di Comunitas. Esso assume la responsabilità generale e la direzione di Comunitas secondo la legge e le ordinanze.

## **I Disposizioni finali e transitorie**

### **1. Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 126 Obbligo del segreto**

- <sup>1</sup> Le persone che partecipano all'espletamento delle attività di Comunitas soggiacciono all'obbligo del segreto per quanto concerne la situazione personale e le condizioni finanziarie delle persone assicurate, degli aventi diritto e dei datori di lavoro.
- <sup>2</sup> L'obbligo del segreto permane anche dopo le dimissioni da un organo o dall'amministrazione di Comunitas.

#### **Art. 127 Obbligo di informazione e di notifica, comunicazione di informazioni**

- <sup>1</sup> La persona assicurata, gli aventi diritto e i datori di lavoro sono tenuti a fornire a Comunitas informazioni veritiere sulle condizioni determinanti ai fini della previdenza. Qualsiasi cambiamento riguardante il rapporto di previdenza deve essere comunicato immediatamente dalla persona assicurata, dagli aventi diritto e dai datori di lavoro.
- <sup>2</sup> Deve essere comunicato in particolare:
- il matrimonio o il nuovo matrimonio di una persona assicurata;
  - il divorzio di una persona assicurata;
  - le modifiche di altri redditi e redditi sostitutivi (prestazioni provenienti da AVS | AI | LAINF | AM, prestazioni di altri istituti di previdenza, reddito di attività lucrativa ancora conseguito);
  - la modifica del grado di invalidità o il recupero della capacità al guadagno;



- la modifica del rapporto di impiego di una persona assicurata;
- il decesso di una persona assicurata o di un | a beneficiario | a di rendite;
- il nuovo matrimonio del | della beneficiario | a di una rendita per coniugi o di una rendita per coniuge divorziato;
- il completamento della formazione o l'acquisizione della capacità al guadagno di un figlio.

<sup>3</sup> La Comunitas declina qualsiasi responsabilità che dovesse risultare dalla violazione degli obblighi citati. Se la Comunitas subisce un danno per la violazione dell'obbligo di informazione e notifica si applica l'art. 81.

#### **Art. 128 Protezione dei dati**

La persona assicurata prende atto che gli organi a cui sono affidati compiti esecutivi, di controllo e di vigilanza sono autorizzati a trattare o fare trattare i dati personali (compresi dati degni di particolare protezione e i profili della personalità) per adempiere i compiti conferiti loro dalla legge e dal regolamento.

#### **Art. 129 Prescrizione dei diritti**

<sup>1</sup> I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché la persona assicurata non abbia lasciato Comunitas all'insorgere del caso di previdenza.

<sup>2</sup> I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Sono applicabili gli art. 129–141 CO.

#### **Art. 130 Informazione delle persone assicurate**

<sup>1</sup> Comunitas provvede ogni anno ad informare le persone assicurate in maniera adeguata su:

- i diritti alle prestazioni (inclusi gli adeguamenti delle rendite), il salario assicurato, le aliquote contributive e l'aver di vecchiaia;
- la prestazione di uscita regolamentare e l'aver di vecchia secondo la LPP;
- l'organizzazione e il finanziamento;
- i membri del Consiglio di fondazione.

<sup>2</sup> Su richiesta devono essere consegnati alle persone assicurate il conto annuale e il rapporto annuale e fornite le informazioni necessarie sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura. Queste informazioni si basano sull'ultimo rapporto del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.

#### **Art. 131 Conservazione di documenti relativi alla previdenza**

Comunitas è tenuta a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza

contenenti informazioni importanti per l'esercizio dei diritti delle persone assicurate, come:

- documenti concernenti l'aver di previdenza nonché la sua ripartizione nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria;
- documenti concernenti i conti e le polizze della persona assicurata;
- documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo della previdenza come acquisti, pagamenti in contanti pagamenti di prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione e prestazioni di uscita nonché trasferimenti di rendite in caso di divorzio;
- contratti di affiliazione dei datori di lavoro con l'istituto di previdenza;
- regolamenti;
- corrispondenza importante;
- documenti che consentono di identificare le persone assicurate.

#### **Art. 132 Durata della conservazione**

- <sup>1</sup> L'obbligo di conservare i documenti dura fino a dieci anni dal momento in cui termina l'obbligo di erogare le prestazioni.
- <sup>2</sup> Se non è stata versata alcuna prestazione di previdenza perché la persona assicurata non ha fatto valere i suoi diritti, l'obbligo di conservare i documenti dura fino al momento in cui la persona assicurata compie o avrebbe compiuto 100 anni.
- <sup>3</sup> In caso di libero passaggio, l'obbligo per Comunitas di conservare i documenti importanti relativi alla previdenza termina dieci anni dopo il trasferimento della prestazione di uscita della persona assicurata al nuovo istituto di previdenza o ad un istituto che gestisce conti o polizze di libero passaggio.

#### **Art. 133 Vie legali e foro competente**

Sulle controversie in merito all'applicazione del presente regolamento che sorgono tra Comunitas, il membro, la persona assicurata e gli aventi diritto decide il tribunale designato dal Cantone secondo l'art. 73 LPP. Il foro competente è quello della sede svizzera o del domicilio svizzero del convenuto, oppure del luogo dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata impiegata.

#### **Art. 134 Interpretazione**

Per l'interpretazione del regolamento è determinante come testo originale il testo in lingua tedesca.

**Art. 135 Lacune nel regolamento**

Per i casi non disciplinati dal presente regolamento, il Consiglio di fondazione può emanare una regolamentazione conforme al senso e allo scopo di Comunitas attenendosi ai limiti imposti dalla legge o dalle prescrizioni delle autorità di vigilanza.

**Art. 136 Modifiche**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione può, salvaguardando i diritti acquisiti dagli aventi diritto, modificare il presente regolamento nei limiti delle prescrizioni legali. Il regolamento viene adeguato alle modifiche di legge.

<sup>2</sup> Le modifiche del regolamento devono essere portate a conoscenza dell'autorità di vigilanza.

**Art. 137 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017. Nel caso di prestazioni previdenziali in seguito a divorzio si applicano le disposizioni transitorie dell'art. 7d e 7e titolo finale CC.

Berna, 17 novembre 2016

Stefan Christen  
Presidente

Stefan Demetz  
segretario a.i.

## Appendice I

### Tabella avere di vecchiaia massimo

Età	Contributo di risparmio modulo A1	max. AV modulo A1	Contributo di risparmio modulo A2	max. AV modulo A2	Contributo di risparmio modulo A3	max. AV modulo A3	Contributo di risparmio modulo A4	max. AV modulo A4
25	7	7	7	7	15	15	13	13
26	7	14	7	14	15	30	13	26
27	7	21	7	21	15	46	13	40
28	7	28	7	28	15	62	13	54
29	7	36	7	36	15	78	13	68
30	7	44	10	47	15	95	14	83
31	7	52	10	58	15	112	14	99
32	7	60	10	69	15	129	14	115
33	7	68	10	80	15	147	14	131
34	7	76	10	92	15	165	14	148
35	10	88	15	109	15	183	14	165
36	10	100	15	126	15	202	14	182
37	10	112	15	144	15	221	14	200
38	10	124	15	162	15	240	14	218
39	10	136	15	180	15	260	14	236
40	10	149	18	202	15	280	14	255
41	10	162	18	224	15	301	14	274
42	10	175	18	246	15	322	14	293
43	10	189	18	269	15	343	14	313
44	10	203	18	292	15	365	14	333
45	15	222	21	319	15	387	15	355
46	15	241	21	346	15	410	15	377
47	15	261	21	374	15	433	15	400
48	15	281	21	402	15	457	15	423
49	15	302	21	431	15	481	15	446
50	15	323	21	461	15	506	15	470
51	15	344	21	491	15	531	15	494
52	15	366	21	522	15	557	15	519
53	15	388	21	553	15	583	15	544
54	15	411	21	585	15	610	15	570
55	18	437	18	615	18	640	18	599
56	18	464	18	645	18	671	18	629
57	18	491	18	676	18	702	18	660
58	18	519	18	708	18	734	18	691
59	18	547	18	740	18	767	18	723
60	18	576	18	773	18	800	18	755
61	18	606	18	806	18	834	18	788
62	18	636	18	840	18	869	18	822
63	18	667	18	875	18	904	18	856
64	18	698	18	911	18	940	18	891
65	18	730	18	947	18	977	18	927

## Appendice II

### Cifre di riferimento tecniche

Il tasso di interesse tecnico corrisponde al 2.75% (dall'1.1.2017)

Il tasso di interesse di proiezione corrisponde al 2.75% (dall'1.1.2017)

I tassi di conversione (art. 39) corrispondono a (riduzione scaglionata a partire dall'1.1.2016):

Aliquote di conversione			
Età	Anno 2016	Anno 2017	A partire dal 2018
58	5.08	4.88	4.68
59	5.24	5.04	4.84
60	5.40	5.20	5.00
61	5.56	5.36	5.16
62	5.72	5.52	5.32
63	5.88	5.68	5.48
64	6.04	5.84	5.64
65	6.20	6.00	5.80
66	6.36	6.16	5.96
67	6.52	6.32	6.12
68	6.68	6.48	6.28
69	6.84	6.64	6.44
70	7.00	6.80	6.60

## Appendice III

### Spese di amministrazione (art. 28)

Tassa di elaborazione per ciascun prelievo anticipato PPA  
più tasse dell'ufficio del registro fondiario CHF 250.00

Tassa di elaborazione per cambiamenti relativi all'anno precedente CHF 250.00

Tassa di elaborazione per assicurati individuali all'anno CHF 250.00

Tassa di elaborazione in caso di disdetta della convenzione di affiliazione per ogni persona assicurata CHF 200.00  
max. CHF 5'000.00





**Comunitas**

Bernastrasse 8

3000 Berna 6

Telefono 031 350 59 59

Telefax 031 350 59 50

[www.comunitas.ch](http://www.comunitas.ch)

